

COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 142 Reg. Gen.	OGGETTO: Approvazione Convenzione per lo
DATA 13/09/2018	svolgimento del lavoro di pubblica utilità
	tra il Tribunale di Taranto e il Comune di
	Castellaneta.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	presente
ANGELILLO dott. Giuseppe	ASSESSORE	assente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
MARTELOTTA arch. Enza	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. MEZZOLLA dott. ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI GIOVANNI in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO:

- Che la legge del 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2014 ha introdotto importanti novità nell'ordinamento penale italiano, prima fra tutte la sospensione del procedimento con messa alla prova, già conosciuta nel processo penale a carico di imputati minorenni (art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988), ed ora estesa, come da tempo si auspicava, anche agli imputati maggiorenni;
- Che il nuovo istituto, sull'esempio della probation di tradizione anglosassone, costituisce anzitutto un percorso di risocializzazione e reinserimento alternativo per gli autori di reati di minore allarme sociale;
- inoltre, consentendo di evitare il dibattimento, rappresenta anche un importante strumento deflattivo del processo penale;
- Che, come la messa alla prova prevista per i minorenni, anche quella per gli adulti consiste nell'affidamento dell'interessato al Servizio Sociale per lo svolgimento di un programma di trattamento e nella prestazione di condotte riparatorie, volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, e, ove possibile, anche risarcitorie e prescrive lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sanzione già prevista dalle disposizioni sulla competenza del Giudice di Pace (art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000), dal testo unico in materia di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990) e dal Codice della Strada (per l'applicazione della detta sanzione in seguito alla commissione di reati stradali, quale la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si rinvia all'approfondimento "Guida in stato di ebbrezza"). Tuttavia, rispetto alle disposizioni ora richiamate, la legge n. 67 del 2014 ha indicato talune peculiarità del lavoro socialmente utile, in linea con le indicazioni formulate all'art. 1 della medesima legge laddove viene delegata al Governo la riforma del sistema sanzionatorio.
- Che il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di una attività non retribuita in favore della collettività, che deve tenere conto della professionalità e delle attitudini lavorative dell'imputato e le cui modalità di svolgimento non devono pregiudicare le sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
- Che tale attività lavorativa può essere svolta presso Enti pubblici o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, ovvero nelle strutture autorizzate ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 309/90.
- Che tale forma alternativa di sanzione assume una importante rilevanza sotto il profilo della rieducazione del condannato, in linea con quanto disposto dall'art. 27 della Costituzione.
- Il programma di trattamento deve essere elaborato d'intesa con l'U.E.P.E., ossia l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, e deve comprendere tutte le prescrizioni di cui si compone la messa alla prova: da quelle relative al lavoro di pubblica utilità alle prescrizioni comportamentali (sul luogo di dimora, sulla libertà di movimento e sull'eventuale divieto di frequentare determinati locali); dalle condotte riparatorie e risarcitorie, volte ad eliminare o attenuare le conseguenze del reato, a quelle relative ad una eventuale mediazione con la persona offesa.
- Che il programma di trattamento rappresenta quel percorso riabilitativo e risocializzante che l'imputato deve intraprendere durante la messa alla prova, e del quale fanno parte integrante anche i comportamenti indirizzati alla persona offesa.

DATO ATTO che il lavoro di pubblica utilità è disciplinato dagli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 e n. 274 e n. 2 del D.M. Giustizia del 26 marzo 2001 ed è svolto sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

RITENUTO OPPORTUNO di sperimentare l'avvio del nuovo istituto della messa alla prova di adulti approvata con la legge del 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del

2 maggio 2014 ed entrata in vigore lo scorso 7 maggio 2014;

DATO ATTO che a norma dell'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 309/90 (Testo unico sugli stupefacenti) il Giudice del Tribunale può applicare anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d. lgs n. 274/2000 secondo le modalità ivi previste;

PREMESSO che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

CONSIDERATO come tale istituto vada incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità sociale alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma punito un modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per il condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;

VISTA la bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità predisposta dal Tribunale di Taranto allegata al presente atto Sub A)

POSTO che l'Amministrazione Comunale ha individuato le seguenti attività che i condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità svolgeranno:

- servizi sociali in favore di portatori di handicap, malati, anziani, minori;
- protezione civile comunale;
- affiancamento squadre-operai per servizi di pulizia e manutenzione delle strade e locali comunali;
- lavori di installazione e rimozione della segnaletica stradale;
- collaborazione operativa all'interno dell'ufficio dei servizi sociali e dei servizi culturali come per esempio biblioteca comunale e sedi culturali del territorio;

POSTO che il coordinamento e la direzione della prestazione lavorativa dei condannati sarà affidata ai responsabili dei settori comunali interessati;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18 Agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese,

D E L I B E R A

1. **Di SPERIMENTARE** l'avvio del nuovo istituto della messa alla prova di adulti approvata con la legge del 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2014 ed entrata in vigore lo scorso 7 maggio 2014;
2. **Di APPROVARE** la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di Taranto e il Comune di Castellaneta conformemente al testi che viene allegato sub. A)
3. **Di INCARICARE** il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione.
4. **Di Dichiarare** la presente, previa separata analoga votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – c. 4 – del D.Lgs. 267/2000.

TRIBUNALE DI TARANTO

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001.

Presso: Comune _____
Indirizzo: _____

Premesso

- che, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
- che, a norma dell'art. 73 c. 5 *bis* del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
- che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 16 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
- che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli artt. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis C.d.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale;
- che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell'art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c.9bis e 187 c. 8 bis C.d.S., con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l'Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;
- che è necessario inserire tale innovazione rispetto alla sanzione di competenza del giudice di pace nello schema delle convenzioni approvato con il D.M. 26 marzo 2001, nelle more di una sua eventuale modifica de iure condendo;
- che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. _____,
Presidente del Tribunale di Taranto, giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente in epigrafe, nella persona
del sindaco _____, nato a _____ il _____ si conviene e si stipula quanto
segue:

Art. 1

L'Ente consente che numero di condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di una unità.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, in favore dei seguenti soggetti: servizi alla persona, ambientali ed amministrativi

L'orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, dal lunedì al sabato per un massimo di sei ore settimanali, salvo diversa disposizione del giudice e comunque per non più di otto ore giornaliere.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: responsabili dei settori cui saranno preposti i soggetti condannati alla pena del lavoro di p.u.

L'Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Taranto (via Cagliari 124 tel. 099/7328906), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere

una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni due ed è tacitamente rinnovabile a decorrere dal _____. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna.

Luogo e data,

Il Presidente del Tribunale

Per l'Ente, il Presidente

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

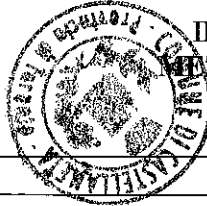
IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il **19 SET, 2018** vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al **4 OTT, 2018**

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, **19 SET, 2018** .(prot. n.) ,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ____/____/201____ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- ()- _____

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO